



IL RATING DI LEGALITÀ: NUOVO REGOLAMENTO E VANTAGGI PER LE IMPRESE

Roberto De Luca

ABSTRACT

Lo scorso 12 settembre, a seguito della consultazione pubblica indetta da parte dell’Autorità Garante per il Commercio ed il Mercato, è stato pubblicato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.

Le novità riguardano principalmente i requisiti necessari all’ottenimento del rating e al miglioramento del punteggio rispetto al livello base, la procedura di accesso e i controlli previsti per la verifica della sussistenza delle condizioni in essere al momento della richiesta.

Lo scopo del presente documento è fare luce sulle principali novità intervenute in tema di qualificazione delle imprese e dei benefici ottenibili attraverso il rating di legalità, oltre ad analizzare alcuni dati statistici relativi allo stato di attuazione dello strumento in questione.

ABSTRACT

On the 12th of September 2016, following the public consultation called by the Antitrust Authority, the new implementation regulations governing legality ratings were published.

The changes principally concern the prerequisites to obtain a rating and improvements in the points system at the basic level, the admission process and the checks in place for the verification of the existence of the required conditions at the moment the request is made.

The aim of this document is to cast light on the main changes implemented in terms of the qualifications businesses need and of the benefits available via the legality rating as well as to analyse some statistical data regarding the implementation of the tool in question.

Sommario: 1. Premessa: origini e *ratio* dello strumento. – 2. La struttura del rating: cornice normativa, requisiti e benefici. – 2.1. – L’impianto normativo: requisiti e valutazione delle imprese. 2.2 – I benefici del rating: l’accesso al credito. – 2.3. La partecipazione a gare pubbliche e i finanziamenti da parte della P.A. – 3. Le modifiche al Regolamento Attuativo. – 4. La diffusione e gli effetti del rating: i dati più significativi. – 5. La procedura per l’ottenimento del rating: informazioni rilevanti e format. – 5.1. Durata, rinnovo e monitoraggio.

1. Premessa: origini e *ratio* dello strumento

Negli ultimi anni, importanti mutamenti nelle dinamiche socio-economiche e nella percezione comune stanno progressivamente spingendo le imprese ad abbracciare un approccio che coniughi gli aspetti reddituali e puramente economico-finanziari con i principi dell'etica aziendale, della legalità e della trasparenza.

Un simile trend si estrinseca anche nella crescente attenzione, da parte degli imprenditori, a tematiche legate alla responsabilità sociale¹, all'attenzione all'ambiente e così via.

Giova sottolineare come simili orientamenti, spesso declinati anche attraverso l'ottenimento di apposite certificazioni (es.: SA8000), siano stati per molto tempo affidati meramente a comportamenti su base volontaria da parte delle imprese e non codificati dal punto di vista normativo o regolamentare.

Tali premesse rappresentano il quadro socio-economico all'interno del quale si è mosso il legislatore al fine di offrire un adeguato riconoscimento alle imprese virtuose per gli sforzi compiuti, soprattutto nell'ambito del rispetto della legge e nella prevenzione dei reati, allo scopo di rendere il perseguimento di obiettivi di legalità e trasparenza non un appesantimento in termini di oneri, bensì un vero e proprio *driver* anche dal punto di vista delle performance economiche². Tale fenomeno è stato ampiamente indagato negli ultimi anni, anche dal punto di vista empirico, e appare ormai consolidato, come dimostrato da numerosi studi, soprattutto afferenti a realtà anglosassoni³.

Gli elementi richiamati hanno indotto il legislatore nazionale ad emanare una serie di norme orientate ad arginare e combattere il fenomeno della c.d. *corporate criminality*, attraverso provvedimenti sia di tipo "coercitivo" che premiali (si pensi, ad esempio, alle misure antiriciclaggio⁴, alla normativa anticorruzione⁵ e all'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo per la riduzione del rischio di commissione di reati⁶).

Pur trattandosi di disposizioni tra loro differenti, il minimo comune denominatore dei provvedimenti richiamati può essere rinvenuto nella volontà di stimolare la creazione di

¹ Si veda, Carroll, A.B. "Corporate social responsibility: The centerpiece of competing and complementary frameworks", *Organizational Dynamics*, 2015, Vol. 44, pp. 87–96.

² Sul tema, De Vivo A., "Nuova disciplina del rating di legalità: un'opportunità per la (ri)valutazione dei presidi di controllo interno", in *La gestione straordinaria delle imprese* (GSI), 2, 2015, p. 21 e ss.; Baudino A., Cornaglia S., Vernerio P., Parena B., "Modelli di organizzazione e responsabilità sociale dell'impresa: il rating di legalità, tra realtà, buoni propositi e utopia", in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 1, 2014, pp. 271-292.

³ Si veda, *ex multis*, Caroline F., "Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial Performance? A Regression Discontinuity Approach", *Management Science*, 2015, Vol. 61 (11), pp. 2549 – 2568; Chernev A., Blair S., "Doing Well by Doing Good: The Benevolent Halo of Corporate Social Responsibility", *Journal of Consumer Research*, 2015, Vol. 41.

⁴ D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

⁵ L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

⁶ Richiamati dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300).

presidi e meccanismi di controllo in grado di mitigare la probabilità di porre in essere illeciti, con particolare riguardo a quelli afferenti ai rapporti con la Pubblica Amministrazione⁷. In maniera coerente rispetto a quanto fin qui evidenziato, nel 2012 il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento uno strumento specificamente destinato al rispetto di prerogative di conformità alle leggi e di attuazione di protocolli di prevenzione e controllo, vale a dire il rating di legalità, promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno.

La volontà di agire con forza nella direzione della trasparenza e della prevenzione di atti illeciti e corruttivi è testimoniata anche dal ruolo attribuito all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la quale, sulla base di un protocollo d’intesa stipulato con l’AGCM⁸, è chiamata ad essere parte attiva nel procedimento di attribuzione del rating (*infra*).

2. La struttura del rating: cornice normativa, requisiti e benefici

Pur trattandosi di uno strumento di recente introduzione, il rating di legalità ha subito diverse modifiche, soprattutto ad opera di provvedimenti ministeriali e di interventi della stessa Autorità Garante per il Commercio ed il Mercato. Come meglio specificato di seguito, tuttavia, l’impianto originario è rimasto sostanzialmente invariato, soprattutto per ciò che concerne i benefici di cui le imprese in possesso del rating possono godere in una serie di campi.

2.1. L’impianto normativo: requisiti e valutazione delle imprese

Il rating di legalità è stato introdotto nel nostro ordinamento ad opera del D.L. 1/2012⁹, allo scopo di promuovere la diffusione di principi etici nell’ambito delle attività imprenditoriali e prevenire comportamenti aziendali illeciti. In particolare, l’art. 5-ter del provvedimento ha previsto l’elaborazione del rating ad opera dell’AGCM, che lo attribuisce su istanza di parte in base alle modalità e ai criteri stabiliti in un apposito provvedimento, predisposto dalla stessa Autorità, in ossequio a quanto previsto dalla norma. Il 14 novembre 2012, con l’emanazione del Regolamento n. 24075¹⁰, in vigore dal 2 gennaio 2013, sono stati stabiliti gli elementi fondamentali, le modalità tecniche e operative per l’attribuzione del rating e il successivo mantenimento: requisiti di accesso, criteri di valutazione, iter procedurale, durata, modalità di rinnovo, nonché casi di sospensione e di revoca dello stesso.

⁷ Nel perseguimento di tale obiettivo trova la sua *ratio* anche l’attenzione alla *compliance* in termini di elaborazione delle comunicazioni sociali e alla tracciabilità dei flussi finanziari, in quanto si tratta di elementi che potrebbero essere strumentali alla realizzazione di comportamenti corruttivi (es.: attraverso la creazione di fondi fuori bilancio e così via).

⁸ Protocollo d’intesa contro la corruzione tra ANAC e AGCM dell’11.12.2014.

⁹ Recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.

¹⁰ Pubblicato in G.U. 18 dicembre 2012, n. 294 e nel Bollettino AGCM 24 dicembre 2012, n. 49.

L'art. 1 del Regolamento definisce il perimetro applicativo dello strumento, stabilendo che i soggetti destinatari siano imprese (sia in forma individuale che collettiva) che rispettano i seguenti requisiti:

- a) sede operativa nel territorio nazionale;
- b) fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza (*infra*)¹¹ e risultante da un bilancio regolarmente approvato e pubblicato ai sensi di legge;
- c) alla data della richiesta di rating, iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni.

Per quanto riguarda gli aspetti valutativi e l'assegnazione del punteggio, il Regolamento prevede che il rating possa variare in un *range* definito tra un minimo di una e un massimo di tre "stellette" e sia attribuito dall'Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende.

In ossequio agli art. 2 e 3 del Regolamento AGCM, la valutazione avviene sulla base di diversi parametri e requisiti: mentre alcuni elementi sono considerati imprescindibili e danno diritto solo all'accesso al livello base, altri sono ritenuti premiali e comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, fino alla soglia massima di tre "stellette".

I parametri tenuti in considerazione dell'Autorità afferiscono sia alle persone giuridiche richiedenti il rating che alle persone fisiche ad esse appartenenti, in particolar modo quelle che ricoprono ruoli apicali.

Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, in base all'art. 2, comma 2, lett. a) e b), è necessario che nei confronti dell'imprenditore e dei vertici aziendali non siano state adottate o intraprese:

- misure di prevenzione personale e/o patrimoniale;
- misure cautelari personali e/o patrimoniali;
- sentenze/decreti penali di condanna;
- sentenze di patteggiamento per reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, per reati ex D.Lgs. 231/2001, per alcuni reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, contro il patrimonio e per illeciti in materia previdenziale¹²;
- azioni penali ai sensi dell'art. 405 per reati di mafia¹³.

Nel caso di impresa collettiva, tali requisiti devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante e dai soggetti in posizione apicale (es.: Direttore Generale, Direttore tecnico,

¹¹ Il riferimento al fatturato di gruppo è stato esplicitato in seguito all'emanazione di una nuova versione del Regolamento originario, pubblicata in G.U. n.140 del 19 giugno 2014 (*infra*), che ha coordinato in maniera più chiara la disciplina AGCM con la norma primaria (art. 5-ter del D.L. 1/2012).

¹² In particolare, si tratta dei reati di cui agli articoli 346, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356 e 629 del Codice Penale e degli illeciti di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del D.L. 463/1983.

¹³ Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991.

Amministratore Delegato, Procuratore speciale), anche dai soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, ancorché relativa.

Per quanto riguarda le persone giuridiche, d'altro canto, il Regolamento stabilisce i criteri da rispettare all'art. 2, comma 2, dalla lett. c) alla lett. l). In particolare, ai fini dell'accesso al rating di legalità, è necessario che per l'impresa sussistano i seguenti requisiti:

- assenza di condanne in relazione a:
 - illeciti previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001¹⁴;
 - provvedimenti dell'AGCM e della Commissione Europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
 - provvedimenti per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e per inottemperanza a quanto disposto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 27, comma 12 del codice del consumo confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;
- assenza di provvedimenti di accertamento in relazione a:
 - pagamento di imposte e tasse e violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente alla richiesta di rating¹⁵;
 - rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

Per le imprese sottoposte a sequestro o confisca¹⁶ è prevista una deroga per la continuazione delle attività laddove la gestione sia stata affidata a un custode o amministratore giudiziario o finanziario ai fini della prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva. Un meccanismo simile è previsto per imprese sottoposte a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del D.L. 159/2011.

Inoltre, ancorché l'attribuzione del rating sia preclusa anche laddove la sentenza o il provvedimento di condanna non siano definitivi, al ricorrere di determinate condizioni è prevista comunque un'eccezione per il decorso dei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, in ossequio all'art. 2, comma 4 del Regolamento¹⁷.

¹⁴ Per quanto riguarda la norma in questione, è necessaria anche l'assenza di eventuali misure cautelari.

¹⁵ Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza.

¹⁶ Ai sensi dell'art.12-sexies del Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306.

¹⁷ La norma, infatti, stabilisce che dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se: a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lett. a) e b) non e' stata iniziata

Ai fini dell'accesso al rating, ulteriori elementi rilevanti sono rappresentati dall'utilizzo di strumenti finanziari tracciabili per importi superiori alla soglia di legge, nonché dall'assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici e di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

Come in precedenza sottolineato, il regolamento prevede la possibilità di incrementare il punteggio base (pari ad una stelletta), a condizione che siano rispettati ulteriori requisiti premiali, ognuno dei quali consente di ottenere un segno "+": al conseguimento di tre segni "+", l'impresa avrà diritto all'assegnazione di una "stelletta" aggiuntiva, fino ad un massimo di tre. A tal proposito, in base all'art. 3, comma 2 del Regolamento, per soddisfare le ulteriori condizioni richieste, le imprese sono tenute a¹⁸:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell'Interno e da Confindustria¹⁹, nelle linee guida che ne costituiscono attuazione, nel Protocollo sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Lega delle Cooperative e, a livello locale, dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;
- utilizzare strumenti di pagamento tracciabili anche per importi inferiori alla soglia prevista dalla legge;
- implementare una funzione o una struttura organizzativa (anche in *outsourcing*), che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili alla singola realtà imprenditoriale, ovvero implementare un modello organizzativo in base al D.Lgs. 231/2001²⁰;
- strutturare processi gestionali in grado di garantire forme di *Corporate Social Responsibility* anche attraverso il rispetto di standard o l'adesione a programmi/certificazioni promossi da organizzazioni nazionali o internazionali;
- essere iscritte in una *white list* (elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa)²¹;
- avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria;
- aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

l'azione penale ai sensi dell'art. 405 codice di procedura penale per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell'impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lett. c) e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L'impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell'attuale struttura organizzativa e di *governance* rispetto ai reati accertati in via definitiva.

¹⁸ Per una disamina critica dei requisiti previsti dal Regolamento, Carnà A.R., Santoro D., Savini I.A., "Rating di legalità delle imprese: punti cardine del Regolamento Antitrust. Profili legali ed economico aziendali", in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2, 2013, pp. 241-248.

¹⁹ Stipulato il 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012.

²⁰ Sul tema, De Vivo A., "Con l'adozione di modelli 231 aumenta il rating di legalità", in *Eutekne.info – il quotidiano del commercialista*, 26 novembre 2012.

²¹ L'introduzione di tale elenco è stata prevista dalla L. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013.

Infine, è previsto che l'impresa possa conseguire un segno “+” anche nel caso in cui abbia denunciato all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia uno dei reati previsti dal Regolamento AGCM commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, sempre che in relazione a tali illeciti sia esercitata l'azione penale.

2.2. I benefici del rating: l'accesso al credito

Uno degli elementi di maggiore rilevanza stabiliti dall'impianto normativo riguarda la previsione contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 1/2012 in base alla quale, “del rating attribuito si tiene conto [...] in sede di accesso al credito bancario”.

Le modalità attuative di tale disciplina sono state definite attraverso l'emanazione congiunta, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, di un apposito regolamento (D.M. 20 febbraio 2014, n. 57²²).

In base a quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto interministeriale, nell'ambito della loro attività le banche devono tenere conto del *rating* di legalità non solo tra le variabili considerate ai fini dell'accesso al credito dell'impresa, ma anche in relazione alla tempistica e ai costi di istruttoria, oltre che delle condizioni economiche generali accordate al richiedente²³.

A tale scopo, le banche sono tenute a definire e formalizzare procedure interne che disciplinino l'utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi sui tempi e i costi dei procedimenti di istruttoria.

Il Regolamento in questione ha previsto altresì un meccanismo di monitoraggio continuo di tali dinamiche: in primo luogo, nei casi in cui abbiano tenuto conto del rating di legalità nella determinazione dei tassi e di tutte le condizioni di erogazione, le banche verificano, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del rating e del punteggio attribuito all'impresa ai fini dell'eventuale revisione delle suddette condizioni economiche. Inoltre, gli istituti trasmettono annualmente alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sui casi in cui il rating di legalità non ha influito sui tempi e sui costi di istruttoria o sulle condizioni economiche di erogazione, motivando e illustrando gli elementi di valutazione che hanno portato a un simile esito: in base a tale meccanismo, le banche dovrebbero essere disincentivate a negare le condizioni di favore a imprese virtuose, che di conseguenza sarebbero effettivamente avvantaggiate rispetto a quelle non provviste del rating di legalità.

²² “Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti”, pubblicato in G.U. 7 aprile 2014, n. 81.

²³ Sull'argomento, Impalà C., Bonacci G.F., Sismondi R., “Rating di legalità e compliance aziendale: nuovi strumenti di accesso al credito pubblico e privato alla luce del D.M. 57/2014 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico”, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 4/2014, p. 265-274; De Vivo A., “Con il rating di legalità riduzione di costi e tempi per finanziamenti dalle banche”, in *Eutekne.info – il quotidiano del commercialista*, 15 aprile 2014.

2.3. La partecipazione a gare pubbliche e i finanziamenti da parte della P.A.

Oltre che in relazione all'accesso al credito, la norma primaria ha previsto un'attenzione al rating di legalità anche "in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni"²⁴.

A tale proposito, il succitato Regolamento, all'art. 3, esplicita le modalità di considerazione del rating da parte delle PP.AA., stabilendo che le imprese che ne sono in possesso possono beneficiare di un sistema di premialità basato su tre fattori fondamentali:

- a) attribuzione di elementi preferenziali nella formazione delle graduatorie;
- b) assegnazione di un punteggio aggiuntivo nella valutazione delle offerte o delle proposte;
- c) riserva di una quota delle risorse finanziarie allocate da destinare in maniera specifica.

La modulazione dei diversi elementi del sistema di premialità dipende da una serie di fattori tra i quali la natura, l'entità e la finalità del finanziamento, nonché i destinatari e la procedura per l'erogazione; l'incidenza di ciascun criterio può essere graduata in base al punteggio conseguito in sede di attribuzione del *rating*.

Per quanto riguarda la partecipazione a gare pubbliche per l'aggiudicazione di procedure di appalto o concessioni, il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016)²⁵, nell'ambito dei meccanismi di qualificazione delle imprese, attribuisce grande importanza anche a parametri di tipo qualitativo e reputazionale²⁶.

²⁴ Per finanziamenti erogati dalla P.A. si intende la concessione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 123/1998, che può essere attribuito sotto forma di: contributo in conto capitale; contributo in conto interessi; bonus fiscale; credito d'imposta; concessione di garanzie; finanziamento agevolato. Il possesso del rating è tenuto in considerazione in diverse forme nell'ambito di numerosi bandi per l'assegnazione di risorse sia regionali che nazionali, prevedendo in alcuni casi una premialità nell'attribuzione dei punteggi (es.: misura Smart & Start Italia, bando Inail per la sicurezza sul lavoro), in altri la definizione di una quota riservata della dotazione finanziaria complessiva relativa all'agevolazione (es.: bando per la valorizzazione di modelli e disegni).

²⁵ Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

²⁶ Tale impostazione prende spunto dalla Legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). L'art. 1, infatti, alla lett. uu), nell'ambito dei principi e degli obiettivi da perseguire, menziona la "revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all'impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un'apposita disciplina generale fissata dall'ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità".

A tal proposito, giova in primo luogo rilevare come l'art. 83, comma 10 della norma, istituisca presso l'ANAC il sistema del "rating d'impresa", nell'ambito del quale, tra i principali requisiti presi in considerazione dell'Autorità, figura, in particolare, proprio il possesso del rating di legalità.

L'attenzione del legislatore alla *compliance* normativa e la volontà di contrastare fenomeni corruttivi appaiono evidenti se si analizzano le correlazioni che intercorrono tra i due strumenti e il forte coinvolgimento dell'ANAC, che in base all'art. 213 (comma 7) del Codice collabora con l'AGCM per la rilevazione di comportamenti meritevoli ai fini dell'attribuzione del rating di legalità²⁷.

Tale strumento, in ogni caso, oltre a consentire la possibilità di ottenere il rating di impresa, assume importanza e valenza significativa anche in via autonoma, soprattutto in relazione agli oneri connessi al rilascio di garanzie: l'art. 93 comma 7, ad esempio, stabilisce una riduzione del 30% dell'importo della garanzia da produrre, a beneficio degli operatori economici in possesso del rating di legalità. La riduzione prevista dall'articolo in questione, riferita alla garanzia provvisoria, si applica anche in fase di rilascio della garanzia definitiva ex art. 103 per gli appalti e le concessioni, il cui valore base è pari al 10% dell'importo del contratto oggetto della procedura.

Inoltre, al comma 13 dell'art. 95 viene stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici²⁸, nella valutazione dell'offerta le stazioni appaltanti possono inserire nel bando di gara criteri premiali in relazione al maggior livello di rating di legalità²⁹.

²⁷ In tal senso Manacorda C., "Rating di impresa e rating di legalità passano anche attraverso il decreto 231" - Circolare 231 n. 7/2016.

²⁸ Principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

²⁹ A meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l'impiego delle misure previste per l'attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla Delibera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento Rating di legalità "Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del dl 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del dl 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012" e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di "stellette" ritenuto idoneo. In tal senso si esprimono le "Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 'Offerta economicamente più vantaggiosa'" redatte dall'ANAC.

3. Le modifiche al Regolamento Attuativo

Come in precedenza rilevato, una prima modifica del Regolamento di attuazione ad opera dell'AGCM è intervenuta attraverso la Delibera del 5 giugno 2014³⁰, emanata in seguito a una procedura di consultazione pubblica indetta allo scopo di dirimere controversie e alcuni dubbi emersi nell'applicazione dello strumento.

Tra i temi oggetto di approfondimento spiccava uno dei principali requisiti soggettivi che le imprese richiedenti devono possedere per poter ottenere il rating, vale a dire un livello di fatturato pari almeno a due milioni di euro (come stabilito dall'art. 1, lett. b) del Regolamento): a tale proposito, rispetto alla versione originaria, il Regolamento emendato ha esplicitato che tale valore debba essere riferito "alla singola impresa o al gruppo di appartenenza" e deve risultare da un bilancio "regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge" (*supra*).

Altra modifica ha riguardato un ulteriore tema che aveva destato perplessità nell'ambito dei requisiti specifici per l'attribuzione del rating, vale a dire la necessità per l'impresa di dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti di accertamento di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating (art. 2, lett.e). Sul punto, il testo modificato del Regolamento ha visto l'eliminazione del riferimento alla differenza tra reddito imponibile e reddito dichiarato, precisando che i provvedimenti in questione devono avere ad oggetto l'accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse, con esclusione degli atti di accertamento per i quali sia stato già effettuato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza.

I cambiamenti intervenuti hanno riguardato anche l'introduzione e la gestione di profili relativi alla tutela dei consumatori tra i criteri connessi all'acquisizione di un livello di rating superiore rispetto a quello base, in ossequio ai rilievi formulati da parte del Consiglio di Stato³¹.

La relativa modifica è stata apportata mediante un ampliamento della norma che elenca una serie di condizioni da verificare ai fini dell'incremento del punteggio base (art. 3, comma 2, lett. f). In particolare, alla disposizione originaria, che prendeva in considerazione solo l'adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria, è stato introdotto il riferimento a specifiche clausole di mediazione nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie, ovvero all'adozione di "protocolli siglati tra

³⁰ Pubblicata, in G.U. 19 giugno 2014, n. 140. Sugli aggiornamenti in questione del Regolamento AGCM si vedano: ASSONIME, "Recenti sviluppi in tema di rating di legalità delle imprese", Circolare 13 febbraio 2015, n. 3; De Vivo A., "Dal 4 luglio nuove regole per il rating di legalità", in *Eutekne.info – il quotidiano del commercialista*, 23 giugno 2014.

³¹ Si veda ordinanza 31 luglio 2013, n. 2947.

associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l'attuazione delle conciliazioni paritetiche".

Un'ulteriore revisione del Regolamento è stata avviata attraverso l'emanazione della Delibera del 24 settembre 2014, n. 25121, con cui l'AGCM ha indetto una consultazione pubblica avente ad oggetto gli articoli 2, comma 3, lettere a) e b), 5 e 6, comma 6, al fine di rendere più incisiva l'attività di controllo in sede di accesso al rating e di aumentare ulteriormente il livello di *compliance* richiesto alle imprese in relazione agli obiettivi di legalità.

Le modifiche vere e proprie sono contenute nella Delibera n. 25207 del 4 dicembre 2014³², con la quale è stato nuovamente ampliato il novero dei requisiti necessari per l'attribuzione del rating, tra i quali, ad esempio (*supra*):

- l'assenza di provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e/o interdittiva da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- l'assenza di annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all'art. 8 del D.P.R. 207/2010 che comportino preclusioni alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture³³;
- l'adozione da parte dell'impresa di modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione, come requisito opzionale³⁴.

Per quanto riguarda l'ultima variazione del regolamento, intervenuta con delibera n° 26166 del 13 luglio 2016, appare chiaro come le modifiche introdotte perseguano ancora una volta l'obiettivo di rendere più efficace il controllo esercitato in sede di conferimento del rating e di aumentare il livello di legalità richiesto alle imprese, come testimoniato anche dalle modifiche apportate al formulario, che hanno esteso il set informativo da soddisfare da parte del richiedente (*infra*).

Uno degli elementi di maggiore interesse oggetto di modifica riguarda l'ampliamento del novero dei cosiddetti "soggetti sensibili" in relazione ai quali l'impresa richiedente dovrà attestare il possesso dei requisiti ai fini dell'attribuzione del punteggio base: rispetto alla versione precedente, infatti, le verifiche da effettuare e l'attestazione da produrre non coinvolgeranno solo titolari e direttori tecnici, ma anche i procuratori speciali, nel caso in cui questi ultimi siano muniti di poteri decisionali e gestionali tali da essere assimilati al titolare o agli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. L'estensione, inoltre, come in

³² Il Regolamento, nuovamente modificato, è stato pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2014, n. 290.

³³ In particolare, l'art. 2, comma 2, lett. i) del Regolamento parla di "episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro", divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

³⁴ Art. 3, comma 2, lett. g), del Regolamento.

precedenza sottolineato, si allarga anche ai soggetti che abbiano cessato la carica nell'anno precedente alla richiesta. Tali variazioni sono state ispirate dall'ANAC allo scopo di neutralizzare l'effetto di eventuali cambiamenti nella compagine sociale o nei soggetti apicali effettuati in maniera strumentale solo allo scopo di poter soddisfare i requisiti richiesti per l'ottenimento del rating.

Rispetto a tale ultima previsione, tuttavia, il nuovo Regolamento ha previsto un'ipotesi di deroga, rendendo possibile l'accesso al rating nell'eventualità in cui l'impresa dimostri una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere dal soggetto apicale la cui posizione è cessata³⁵.

Un'ulteriore deroga introdotta dalla Delibera del 13 luglio 2016 riguarda gli atti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente, per il mancato pagamento di imposte e tasse e di violazioni degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, nonché quelli relativi al pagamento delle ritenute fiscali su dipendenti e collaboratori. Il nuovo Regolamento, infatti, stabilisce un limite entro il quale il rating potrà essere rilasciato anche in presenza di provvedimenti impugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, vale a dire lo 0,5% dei ricavi³⁶ e un importo, in valore assoluto, di 50.000 euro³⁷.

Analogamente, il Regolamento consente l'ottenimento del rating anche in caso di provvedimenti di accertamento del mancato rispetto della norma relativa alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, purché ricadano entro il limite di 1.000 euro per singolo provvedimento e di 3.000 euro nell'eventualità di più provvedimenti di accertamento.

Altra modifica di rilievo ascrivibile all'ultima Delibera emanata dall'AGCM riguarda lo "status" delle imprese richiedenti, le quali dovranno certificare di non essere soggette a controllo, di diritto o di fatto, da parte di società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello stato di residenza in cui hanno sede, non sia possibile identificare i soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o il controllo, salvo che la stessa richiedente non sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

Sempre in un'ottica di tutela della *compliance* normativa, è prevista una riduzione di un segno "+" nel punteggio di Rating, qualora nel Casellario informatico delle imprese³⁸ risultino annotazioni di gravi errori, negligenze o inadempienze divenute inoppugnabili o confermate con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta, relativi a

³⁵ La posizione dell'ANAC è stata parzialmente mitigata su proposta di Confindustria, la quale ha rappresentato il possibile effetto penalizzante che essa avrebbe potuto determinare in capo alle aziende virtuose che, proprio "attraverso l'interruzione del rapporto di lavoro, hanno adottato una chiara e netta presa di posizione nei confronti di ex dipendenti che si sono resi responsabili dei reati rilevanti ai fini dell'accesso al rating di legalità, ovvero condotte non conformi alle regole aziendali". Per tale motivo, l'AGCM ha deciso di accogliere una simile istanza prevedendo la deroga sopra descritta.

³⁶ Come risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell'anno al quale si riferisce l'accertamento stesso.

³⁷ Tale importo rimane invariato anche nell'ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.

³⁸ Di cui all'art. 8 del D.P.R. 207/2010.

episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti o gravi inadempienze contrattuali. La *ratio* del provvedimento è dunque quella di penalizzare le imprese nei confronti delle quali siano stati presi provvedimenti che impediscano la stipula di contratti con la P.A., la partecipazione alle gare o l'affidamento di contratti pubblici.

In base all'art. 3, comma 5, in ogni caso, l'accertamento in questione non potrà ridurre il punteggio base, pari a una stelletta, mentre nella precedente versione del Regolamento tale requisito rappresentava una delle condizioni necessarie ai fini dell'ottenimento del rating, pena il rigetto della richiesta.

Le più significative modifiche intervenute dall'emanazione del regolamento originario fino alla sua ultima versione sono evidenziate nella tabella seguente.


REGOLAMENTO ORIGINARIO	REGOLAMENTO ATTUALE
Requisiti soggettivi per amministratori, soci di maggioranza e direttori tecnici	Coinvolti anche procuratori speciali
	Ampliato novero dei requisiti dell'impresa
Verifica al momento della presentazione della domanda	Estensione a soggetti cessati nell'anno precedente alla richiesta
Fatturato minimo pari a due milioni	Riferimento al fatturato di gruppo
Verifica requisiti solo per l'impresa richiedente	Verifica su società estere controllanti: no rating se non è possibile identificare i soggetti che detengono quote del capitale o il controllo
Adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria	Riferimento a clausole di mediazione tra imprese e consumatori / adozione di protocolli per attuazione di conciliazioni paritetiche.
	Ampliatissimi casi di deroga (es: mancato pagamento imposte e tasse, mancato rispetto normativa su salute e sicurezza sul lavoro, ecc.)
In caso di annotazioni nel casellario informatico delle imprese presso l'ANAC in relazione all'esecuzione dei contratti, riduzione del punteggio fino al rigetto dell'istanza	Nelle medesime ipotesi la riduzione del punteggio non può scendere al di sotto del livello base

4. La diffusione e gli effetti del rating: i dati più significativi.

La diffusione del rating di legalità presso le aziende ha conosciuto, negli anni, un incremento molto sostenuto, anche grazie a una maggiore consapevolezza dei benefici in termini sia pratici che reputazionali di cui gli operatori possono beneficiare.

Tale fenomeno è ben rappresentato dalla dinamica delle richieste intervenute tra il 2014 (primo anno effettivamente a regime)³⁹ e il 2015, lasso di tempo in cui le richieste sono praticamente triplicate, passando da 441 a 1.514 (+ 243%), mentre i casi chiusi dagli Uffici dell'AGCM sono quasi quintuplicati: da 251 a 1.382 (+ 450%). Evidentemente, all'insegna della trasparenza e del contrasto alla corruzione, i benefici connessi a questo strumento sul piano economico, finanziario e anche reputazionale, inducono sempre più le aziende a rivolgersi all'AGCM per ottenere un "bollino di qualità": a fronte dei 183 rating attribuiti nel 2014, nel 2015 i riconoscimenti sono saliti a 1.083⁴⁰.

Il trend in questione è proseguito nell'anno in corso: l'analisi dei primi 8 mesi mostra un ulteriore incremento (+ 31%) delle richieste pervenute all'Antitrust rispetto allo stesso periodo del 2015, passando da 928 a 1.215 domande. Parallelamente, i casi chiusi sono aumentati da 573 a 797 (+ 39%) e le attribuzioni da 434 a 616 (+ 42%).



Secondo gli ultimi dati in possesso dell'AGCM, in definitiva, dall'inizio dell'attività svolta in questo campo dall'Autorità (cioè dal gennaio 2013) fino al mese di agosto 2016, le richieste risultano complessivamente 3.456, con 2.989 casi decisi (86%) e 467 in corso (14%). Fra i casi chiusi, le attribuzioni sono state in totale 2.313 (77,4%), i dinieghi 128 (4,3%) e le revoche 11 (0,4%)⁴¹, come sintetizzato nella tabella seguente.


³⁹ Il 2013 si è chiuso con 59 richieste.

⁴⁰ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Comunicato Stampa del 28 dicembre 2015.

⁴¹ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Comunicato Stampa del 21 settembre 2016.

Rating legalità: dati gennaio 2013 – agosto 2016 ⁴²		
Richieste	3.456	100%
Casi decisi	2.989	86%
Casi in corso	467	14%
Casi decisi	2.989	100%
Attribuzioni	2.313	77,4%
Conferme rating	98	3,3%
Maggior punteggio	55	1,8%
Dinieghi	128	4,3%
Revoche	11	0,4%
Rinnovi	73	2,4%
Archiviati	311	10,4%

Secondo i dati dell'AGCM, la distribuzione territoriale delle richieste del rating di legalità è concentrata in maggioranza nel Nord Italia, seguita dal Sud e dal Centro (come esplicitato nel grafico seguente): le regioni più "virtuose" sono individuabili nell'Emilia Romagna (che raggruppa il 16,8% del totale), seguita dalla Lombardia (15%), dal Veneto (11,2%) e dalla Puglia (10,6%)⁴³.




Fonte: AGCM

⁴² Per quanto riguarda i soli casi di attribuzione, l'ultimo aggiornamento dell'Autorità, risalente al 21 ottobre 2016, registra 2.417 società iscritte all'apposito elenco (tra soggetti in possesso del rating di livello base o superiore, conferme e istanze in attesa di rinnovo).


⁴³ Fonte: AGCM, Comunicato stampa del 21 aprile 2016.

L'analisi della distribuzione del rating per classi di fatturato mostra una netta prevalenza di aziende al di sotto dei 50 milioni, a testimonianza del fatto che lo strumento si sia diffuso anche nell'ambito di realtà imprenditoriali di dimensioni ridotte.



Fonte: AGCM

Il dato sopra riportato è confermato anche in relazione al numero di addetti, che vede l'assegnazione del rating per oltre il 60% a favore di imprese che annoverano meno di 50 dipendenti.



Fonte: AGCM

Per quanto riguarda l'accesso al credito, giova ricordare come la Banca d'Italia, ai sensi della L. 27/2012 e del successivo regolamento ministeriale, pubblica i dati aggregati sul "rating di legalità", assegnato dall'AGCM alle imprese che ne hanno fatto richiesta, e sull'effetto dell'ottenimento del riconoscimento in questione nell'erogazione di finanziamenti da parte degli istituti di credito.

I dati relativi al 2014 mostrano come le domande di finanziamento inoltrate alle banche da parte di imprese munite di rating di legalità siano state 160, di cui 153 sono state accolte. Il rating di legalità ha generato benefici a favore delle richiedenti nel 66% dei casi, sotto forma di migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento, riduzione dei tempi e dei costi di istruttoria. Nel restante 34% dei casi, le imprese non hanno goduto dei benefici derivanti dal rating di legalità; in queste circostanze, l'attribuzione di un profilo di rischio elevato al cliente (discendente, ad esempio, da criticità di bilancio o da crescenti utilizzi in Centrale dei Rischi) è risultato prevalente rispetto al possesso del rating di legalità. I principali dati relativi all'accoglimento delle richieste e agli eventuali benefici accordati in ossequio a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria relativa al rating sono sintetizzati nella tabella seguente.

Anno 2014	N.
Domande di finanziamento giunte da imprese con rating di legalità	160
<i>di cui: accolte con benefici</i>	<i>106</i>
<i>accolte senza benefici</i>	<i>47</i>
Benefici riconosciuti (a)	181
per: migliori condizioni economiche per la concessione del finanziamento	86
<i>riduzione dei tempi di istruttoria</i>	<i>64</i>
<i>riduzione dei costi di istruttoria</i>	<i>31</i>
(a) La somma dei benefici riconosciuti eccede il numero di domande accolte con benefici, essendo possibile riconoscere più benefici per ciascuna domanda di finanziamento	

5. La procedura per l'ottenimento del rating: informazioni rilevanti e format.

Al fine di ottenere il rating di legalità, l'impresa è tenuta a compilare e presentare all'AGCM l'apposito Formulario reperibile sul sito dell'Autorità, sottoscritto dal legale rappresentante⁴⁴, che si compone di tre sezioni:

- la sezione A è relativa all'anagrafica dell'impresa: soci, soggetti titolari di cariche (amministratori, procuratori, direttore tecnico, ecc.);

⁴⁴ L'ampliamento della sua struttura rappresenta un'ulteriore modifica intervenuta ad opera dell'ultimo intervento dell'AGCM.

- la sezione B è dedicata ai requisiti per l'attribuzione del rating: casi di deroga di cui all'art. 2, comma 5; eventuale controllo da parte di soggetti esteri; posizioni dei soggetti indicati nella sezione A; eventuali sanzioni ai sensi del D.Lgs. 231/2001; illeciti antitrust; revoca di finanziamenti pubblici; pratiche commerciali scorrette, ecc.;
- la sezione C, infine, contiene le dichiarazioni relative alla determinazione del punteggio (fattispecie di incremento rispetto al livello base o di riduzione).

Il Formulario, firmato digitalmente, è trasmesso via pec all'AGCM, che, in base all'art. 5 del Regolamento, delibera l'attribuzione del rating entro 60 giorni dalla ricezione della domanda (prorogabili al massimo di ulteriori 60 giorni); in caso di incompletezza dell'istanza presentata, l'Autorità informa l'impresa entro 15 giorni; laddove si ritenesse necessario procedere ad approfondimenti e al reperimento di ulteriori informazioni relative al richiedente, il termine può essere sospeso entro il limite massimo di 45 giorni.

La domanda ricevuta dall'AGCM è inviata tempestivamente all'ANAC, al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Interno per eventuali osservazioni, che devono pervenire entro 30 giorni. In caso di rilievi da parte dei soggetti sopra citati, il termine per l'attribuzione del rating si prolunga di ulteriori 30 giorni.

Le richieste vengono trasmesse altresì ad un'apposita Commissione Consultiva⁴⁵, che ha a disposizione 20 giorni per segnalare eventuali elementi o comportamenti rilevanti ai fini della valutazione dell'impresa. Nel caso in cui la Commissione, ovvero altri soggetti deputati al controllo sul rispetto della legalità effettuino segnalazioni in tal senso, l'Autorità sospende il procedimento valutativo per un periodo non superiore a dodici mesi, allo scopo di svolgere i necessari accertamenti.

5.1. Durata, rinnovo e monitoraggio

Il nuovo Regolamento, all'art. 6, ha confermato la durata biennale del rating, che può essere rinnovato dietro richiesta dell'impresa la quale, nei sessanta giorni precedenti alla scadenza, è tenuta a inviare una dichiarazione che attesti il permanere dei requisiti che hanno contribuito all'attribuzione del rating e all'eventuale premialità rispetto al livello base. L'Autorità delibera in merito al rinnovo seguendo la stessa procedura esaminata in precedenza, stabilita dall'art. 5.

Nel caso in cui l'impresa, nel corso del tempo, dovesse perdere uno dei requisiti di base che hanno contribuito all'ottenimento della prima "stellina" (disciplinati dall'art. 2), l'AGCM procede alla revoca del rating; nel caso in cui, invece, dovessero venir meno le condizioni che avevano consentito l'attribuzione di un livello più elevato rispetto a quello base (art. 3,

⁴⁵ Commissione consultiva rating, composta da un rappresentante per ogni soggetto partecipante (Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, ANAC, rappresentanza del mondo imprenditoriale).

comma 2), l'Autorità disporrà la riduzione del punteggio, rimuovendo le "stellette" aggiuntive dal momento in cui non sussistono più i requisiti richiesti. Laddove il rating sia stato assegnato *ab origine* sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l'AGCM dispone la revoca dello stesso a decorrere dal momento in cui è venuta a conoscenza della non veridicità delle stesse.

Il Regolamento prevede altresì la possibilità di effettuare una sospensione del rating, nel caso di adozione di misure cautelari patrimoniali o personali nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 2: in tale eventualità il provvedimento rimane in essere sino al perdurare delle misure in oggetto.

La sospensione è facoltativa nel caso in cui siano adottati nei confronti dell'impresa provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), d-bis), e), f), h) e i) (relativi a illeciti antitrust, pratiche commerciali scorrette, pagamento di imposte e tasse, rispetto normativa su salute e sicurezza sul lavoro, revoca finanziamenti pubblici, sanzioni da parte dell'ANAC), ove tali provvedimenti siano oggetto di contestazione. In simili circostanze, la sospensione potrà durare fino al passaggio in giudicato della pronuncia dell'Autorità Giudiziaria.

Ad ogni modo, per le fattispecie fin qui esaminate (revoca, sospensione, riduzione del punteggio), il Regolamento, all'art. 6, comma 8, ha previsto un meccanismo di tutela per l'impresa, che ha diritto ad una forma di contraddittorio: prima di adottare formalmente una delle azioni in esame, l'Autorità è tenuta a comunicare i motivi che hanno condotto all'assunzione di determinati provvedimenti all'impresa, la quale ha a disposizione quindici giorni per presentare eventuali osservazioni.

La volontà di controllo e monitoraggio da parte dell'AGCM si estrinseca palesemente anche in relazione ai costanti obblighi informativi che i soggetti in possesso del rating devono rispettare: in base all'art. 7 del regolamento, infatti, questi ultimi sono tenuti a comunicare entro dieci giorni ogni modifica nei propri certificati e qualunque altro evento che possa incidere sul mantenimento dei requisiti, pena la revoca del rating.

Come accennato in precedenza, al fine di garantire la più ampia diffusione, il sistema di pubblicità del rating di legalità è basato su un elenco liberamente accessibile in un'apposita sezione del sito internet dell'AGCM, che ne cura il costante aggiornamento: anche in considerazione degli evidenti risvolti reputazionali e pratici, infatti, il legislatore ha ritenuto opportuno garantire la massima trasparenza nei confronti di tutti gli *stakeholders* in relazione al possesso del rating e alle sue vicende modificative.